

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI CILAVEGNA

PROVINCIA DI PAVIA

CONTRATTO n. 4322

L'anno DUEMILAVENTUNO, il giorno venticinque del mese di febbraio nella Sede Municipale, in Cilavegna, Largo Marconi 3 avanti alla Dott. Maurizio Gianlucio VISCO, Segretario Comunale del Comune di Cilavegna, autorizzato a rogare nell'interesse del Comune gli atti in forma pubblica amministrativa, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., in quanto in possesso dei requisiti di legge, sono presenti i Signori, della cui identità personale io Segretario sono certo:

· COLLIVASONE MARIA GIACINTA, nata a Mortara il 15.06.1967, C.F. CLLMGC67H55F754M, in qualità di RESPONSABILE DEL SERVIZIO 4 “Ecologia, Patrimonio e LL.PP” del Comune di Cilavegna, domiciliata per la carica presso la Sede Municipale, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta, codice fiscale e partita Iva 00470780180, chiamata nel proseguo del presente atto ‘Amministrazione ’,

e

il dott. Francesco ROMAGNOLI, nato a MILANO il 14/11/1971, C.F. RMGFNC71S14F205V residente a PERUGIA, Via della Verna n. 4, identificato mediante carta di identità n. CA58754EJ rilasciata il 19/6/2019, in qualità di PROCURATORE Procura Rep. 61095 Racc. 31419 del 27/04/2020 a rogito Notaio Nicola Atlante in Roma, per la società Enel Sole s.r.l. con sede in legale in Roma - Via Flaminia 970 - C.F. 02322600541 partita I.V.A. 05999811002, chiamata nel proseguo del presente atto ‘Concessionario’

PREMESSO CHE

- in considerazione dell'interesse pubblico alla riduzione dei consumi energetici e al contenimento dell'inquinamento luminoso, il Comune con delibera di Giunta Comunale n. 34 del 08.04.2019 ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica di riqualificazione dell'illuminazione pubblica, ed ha, quindi, provveduto, all'adozione nell'ambito del proprio programma, del suddetto studio di fattibilità ed all'approvazione, a tutti gli effetti, di tutti i relativi atti e documenti, compreso, in particolare, il piano economico-finanziario ("PEF"), recante i presupposti e le condizioni di base dell'equilibrio economico-finanziario dell'operazione;

- ai fini della scelta del Concessionario, il Comune ha indetto una gara aperta ad evidenza pubblica, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del Codice dei Contratti, D.lgs. n. 50/2016 ed ss.mm.ii.;

- in esito alle operazioni di valutazione delle offerte pervenute, la commissione giudicatrice ha individuato quale economicamente più vantaggiosa quella presentata da ENEL SOLE Srl, assegnando un punteggio pari a 70,29, la commissione giudicatrice ha individuato quale economicamente più vantaggiosa quella presentata dal Proponente, unica offerta presentata;

- il Comune di Cilavegna, con determina di aggiudicazione definitiva n. 292 del 04.11.2020, ha individuato in Enel Sole S.p.A. l'operatore economico cui affidare la concessione avente ad oggetto "FINANZA DI PROGETTO REDATTA AI SENSI DELL'ART. 183 COMMA 15-19 E SS. E ART.179 COMMA 3, DEL D.LGS. N.50/2016 (EX ART. 278 D.P.R. N°207/2010) AVENTE OGGETTO LA "CONCESSIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMPRENSIVO DI FORNITURA DI

ENERGIA ELETTRICA E DI REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO ED EFFICIENZA ENERGETICA".

- che l'avviso in merito all'esito della gara è stato regolarmente pubblicato;

- che le verifiche d'Ufficio in ordine alle dichiarazioni rese dal Concessionario in sede di gara hanno dato esito positivo ovvero è stata riscontrata la veridicità di quanto dichiarato ai sensi del DPR n. 445/2000;

- che secondo quanto dichiarato da Enel Sole s.r.l. in data 30.10.2020 e ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs. 159/2011 e s.m.i., non si è proceduto ad effettuare le verifiche antimafia nei confronti del Concessionario;

TUTTO CIÒ PREMESSO

le Parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 (Definizioni)

Ai fini del presente contratto si intendono per:

1. **"STAZIONE APPALTANTE"** o **"CONCEDENTE"**: il Comune di Cilavegna, amministrazione aggiudicatrice concedente;

2. **"CONCESSIONARIO"**: il soggetto aggiudicatario della concessione;

3. **"CONCESSIONE"**: i diritti e le facoltà attribuiti dal Concedente al Concessionario dall'art. 2 del presente contratto di concessione;

4. **"CRONOPROGRAMMA"**: la tabella dei tempi previsti per l'eventuale revisione del PROGETTO DELL'OFFERTA, nonché per la realizzazione di tutte le opere oggetto dell'OFFERTA, di cui all'allegato "C";

5. **"SPECIFICAZIONI CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO"**: il regolamento delle attività connesse alla gestione del servizio, alla realizzazione e manutenzione delle opere, allegato al Progetto dell'Offerta;

6. **"DOCUMENTO CONTRATTUALE"**: il presente contratto;

7. “*FINANZIATORI*”: i soggetti che finanziano la realizzazione delle opere;

8. “*OPERE*”: i lavori e gli interventi indicati all’interno dell’offerta e finalizzati

al miglioramento dell’efficienza energetica e all’adeguamento normativo degli impianti di pubblica illuminazione;

9. “*OFFERTA*”: l’insieme dei documenti presentati dal Concessionario ai fini dell’aggiudicazione;

10. “*PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO*” o “*PEF*”: il piano di copertura degli investimenti, idoneamente asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall’istituto di credito stesso ed iscritte nell’elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell’articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell’articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, posto a base dell’OFFERTA da parte del Concessionario;

11. “*PROGETTO DELL’OFFERTA*”: il progetto definitivo degli interventi di miglioramento dell’efficienza energetica e di adeguamento normativo degli impianti di pubblica illuminazione, presentato in fase di gara sulla base dello studio di fattibilità formulato dal Promotore ed eventualmente integrato con le migliorie proposte dall’Aggiudicatario ed accettate dal Concedente.

12. “*RUP*”: responsabile unico del procedimento (RUP) nominato dal Concedente e posto a carico del Concessionario.

13. “*MANUTENZIONE ORDINARIA*”: insieme di interventi atti a mantenere l’integrità originaria del bene, far fronte a guasti e contenere il normale degrado d’uso per garantirne la vita utile: questi interventi non modificano le caratteristiche originarie del bene e non ne modificano la struttura essenziale e la destinazione

d'uso. Tali interventi si configurano come interventi ricorrenti e di costo non elevato (in confronto al valore di rimpiazzo del bene) e in genere vengono eseguiti con periodicità costante, secondo il piano di manutenzione a corredo del progetto degli interventi di riqualificazione dell'impianto di illuminazione pubblica.

14. *“MANUTENZIONE STRAORDINARIA”*: insieme di interventi non ricorrenti e d'elevato costo, in confronto al valore di rimpiazzo del bene ed ai costi annuali di manutenzione ordinaria dello stesso. La manutenzione straordinaria non comprende interventi che si rendono necessari a seguito di calamità naturali ed eventi socio-politici. La manutenzione straordinaria è data dalla somma della manutenzione straordinaria conservativa e della manutenzione straordinaria non conservativa.

15. *“MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONSERVATIVA (D.M.28/03/2018 -Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento del servizio di illuminazione pubblica-)*”: è una manutenzione che, pur essendo non ricorrente, risulta in larga parte preventivabile e si occupa di mantenere la funzionalità degli oggetti che compongono un impianto di illuminazione pubblica attraverso la sostituzione di alcune loro parti, fino a quando tali parti risultano disponibili sul mercato, ma non dell'oggetto stesso. Per gli oggetti non coperti da garanzia o le parti di essi non coperte da garanzia, la manutenzione straordinaria conservativa è limitata ad un massimo di 3 punti luce compresi nel medesimo impianto e su cui viene rilevata la necessità di intervenire attraverso una manutenzione straordinaria conservativa nella medesima giornata lavorativa; in caso contrario tali interventi verranno considerati come manutenzione straordinaria non conservativa.

16. *“MANUTENZIONE STRAORDINARIA NON CONSERVATIVA (D.M.28/03/2018 -*

Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento del servizio di illuminazione

pubblica-)”: è una manutenzione straordinaria che si occupa di attività non ricorrenti, d’elevato costo e non preventivabili. Tali attività possono comprendere anche la sostituzione dell’intero oggetto facente parte dell’impianto di illuminazione pubblica: in tal caso l’intervento si configura come intervento di riqualificazione dell’impianto di illuminazione pubblica.

17. “*MANUTENZIONE PROGRAMMATA*”, insieme di interventi da svolgere ad intervalli predeterminati, con la finalità di ridurre la probabilità di guasto e/o di malfunzionamento dei singoli componenti dell’impianto ovvero a rilevare eventuali necessità di interventi di manutenzione straordinaria, anticipando così il conseguente guasto e/o pericolo e riducendo il rischio che l’impianto stesso vada fuori servizio.

18. “*FORZA MAGGIORE*”: gli eventi non imputabili all’operatore economico, tali da rendere oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso, in tutto o in parte, l’adempimento delle obbligazioni contrattuali. Possono considerarsi eventi di forza maggiore:

a. scioperi, fatta eccezione per quelli che riguardano l’amministrazione o l’operatore economico, ovvero l’affidatario di lavori o servizi oggetto del contratto di PPP;

b. guerre o atti di ostilità, comprese azioni terroristiche, sabotaggi, atti vandalici e sommosse;

c. insurrezioni e altre agitazioni civili;

d. esplosioni, radiazioni e contaminazioni chimiche;

e. fenomeni naturali avversi di particolare gravità ed eccezionalità, comprese esondazioni, terremoti, siccità, accumuli di neve o ghiaccio;

f. epidemie e contagi;

g. indisponibilità di alimentazione elettrica, gas o acqua per cause non imputabili all'amministrazione, all'operatore economico o a terzi affidatari di lavori o servizi oggetto del contratto;

h. impossibilità imprevista e imprevedibile, per fatto del terzo, di accedere a materie prime e/o servizi necessari alla realizzazione dell'intervento.

Articolo 2 (Oggetto del contratto di concessione)

1. Premesso che il presente contratto contempla i contenuti minimi richiesti nell'Appendice B "Contenuti minimi dell'offerta contrattuale del servizio di efficienza energetica" relativa alla norma UNI CEI 11352, esso ha per oggetto l'affidamento in concessione, del Servizio di Illuminazione Pubblica offerto ai sensi dell'art. 183, comma 15-19 e art. 179 comma 3 del D.lgs. n°50/2016 e comprende i servizi di seguito elencati e puntualmente descritti nel Progetto dell'Offerta. Resta inteso che il progetto definitivo redatto per la partecipazione alla gara d'appalto dal Concessionario, costituito da elaborati grafici e descrittivi, successivamente variato a seguito di richiesta da parte del Concedente e successivamente approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 82/2020 rettificata con deliberazione n. 90/2020, qui richiamato ancorché non allegato, costituisce parte integrante del presente contratto.

2. La gestione degli impianti di illuminazione pubblica, articolata nei seguenti punti:

a. la conduzione (come definita al cap. 3.3.5.1 D.M.28/03/2018) degli impianti di illuminazione;

b. la manutenzione ordinaria;

c. la manutenzione straordinaria conservativa;

d. la manutenzione straordinaria non conservativa (fino al massimale annuo specificato all'art. 13);

e. la verifica periodica degli impianti (come definita al cap. 3.3.5.3 D.M.28/03/2018).

3. Il censimento di livello 2 dei predetti impianti Illuminazione pubblica.

4. La realizzazione di un progetto esecutivo degli interventi di riqualificazione dei predetti impianti di illuminazione pubblica.

5. L'esecuzione degli interventi previsti nel suddetto Progetto Esecutivo, secondo le modalità tecniche ivi specificate e secondo le modalità finanziarie specificate al successivo articolo 13.

6. La fornitura di energia elettrica per l'alimentazione degli impianti di illuminazione pubblica oggetto del contratto attraverso la voltura in capo al Concessionario dei contratti di fornitura energetica per gli impianti oggetto della Concessione e/o la stipula da parte del Concessionario di nuovi contratti di fornitura energetica per i suddetti impianti.

Articolo 3 (Durata)

La presente concessione avrà durata di **anni 17 (diciassette)**, decorrenti dalla data del verbale di consegna del servizio.

Articolo 4 (Obblighi del Concessionario)

1. Il Concessionario s'impegna ad eseguire a propria cura e spese tutte le attività descritte nel precedente art. 2 conformemente a quanto previsto nel progetto dell'offerta, ivi comprese le operazioni finanziarie inerenti l'oggetto della concessione e, in generale, tutte le attività di organizzazione, programmazione, supervisione e controllo necessarie ad assicurare il buon esito della concessione stessa, ad eccezione di quelle espressamente poste dal presente

contratto a carico del Concedente.

2. Il Concessionario s'impegna a rispettare nella gestione dei servizi e nell'esecuzione dei lavori le specifiche disposizioni contenute nel Progetto dell'Offerta.

3. Il Concessionario s'impegna ad elaborare le necessarie progettazioni nel rispetto della normativa di riferimento e del Codice dei Contratti Pubblici eseguendo a propria cura e spese tutte le attività propedeutiche necessarie per la perfetta conoscenza dello stato di fatto e di diritto degli impianti oggetto del contratto. La validazione del Progetto Esecutivo sarà svolta dal RUP (responsabile unico del procedimento) individuato dal Concedente.

4. Ai sensi dell'art. 101 D.L. n. 50/2016, i lavori saranno eseguiti sotto la direzione di un Tecnico abilitato (Direttore dei lavori), nonché del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e del responsabile dei lavori nominati dalla Stazione Appaltante; i relativi oneri saranno a esclusivo carico del Concessionario.

Il Direttore dei Lavori sarà remunerato dal Concedente cui il Concessionario provvederà a rifondere le spese relative previa presentazione delle corrispondenti fatture. Resta inteso che il Concessionario assume questa obbligazione di pagamento subordinandola alla verifica di congruità dei costi per gli oneri in argomento rispetto ai relativi prezzi medi di mercato ed alle tariffe degli ordini professionali.

5. Tutti gli eventuali appalti, subappalti, subaffidamenti o affidamenti dovranno essere posti in essere in conformità a quanto prescritto dal D.lgs. n. 50/2016 e dovranno essere comunicati e documentati dal Concessionario al R.U.P. od al Direttore dell'Esecuzione.

6. Il Concessionario è responsabile della predisposizione ed attuazione delle

misure di sicurezza sia nel corso dell'esecuzione delle opere di efficientamento che nel corso della gestione del servizio ed assume tale qualifica a tutti gli effetti di legge.

7. Il Concessionario è tenuto ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

8. L'acquisizione e presentazione al collaudatore dei documenti necessari ai fini dell'espletamento e conclusione delle operazioni di collaudo avverrà a cura ed onere del Concessionario.

9. Nel corso dell'esecuzione delle opere, il Concessionario è altresì obbligato ad inviare al Responsabile della Concessione, con cadenza trimestrale, una dettagliata relazione contenente lo stato di avanzamento dei lavori eseguiti, al fine di consentire lo svolgimento delle attività di controllo.

10. Il Concessionario si impegna a svolgere tutte le attività oggetto della presente Convenzione avendo cura di ridurre al massimo gli impatti ambientali conseguenti.

11. Il Concessionario si impegna a rispettare i tempi previsti nella presente Convenzione e nell'allegato Cronoprogramma, dandone periodica comunicazione al Concedente e segnalando eventuali ritardi e modalità di recupero.

12. Il Concessionario si impegna a tenere indenne il Concedente da ogni pretesa di terzi, in qualsiasi modo derivante dal mancato o inesatto adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dalla presente Convenzione per cause a sé imputabili.

13. Il Concessionario si impegna a svolgere una diagnosi energetica sottoscritta dal proprio Esperto di Gestione dell'Energia (EGE) rispettando i criteri definiti

nelle UNI CEI EN 16247-1 e UNI CEI/TR 11428;

14. Il Concessionario s'impegna a comunicare annualmente al Concedente i risultati ottenuti in termini di risparmio energetico.

15. Il Concessionario, in accordo al Cap. 6 delle Linee Guida n. 9 del 21/08/2018 emanate dall'ANAC, si impegna ad elaborare annualmente un resoconto tecnico ed economico sullo svolgimento del contratto contenente gli elementi rilevanti necessari per accertarne il corretto svolgimento, quali, a titolo non esaustivo: l'avanzamento dei lavori in relazione al Cronoprogramma, l'esecuzione dei controlli, l'applicazione di eventuali penali.

16. I rischi che, a vario titolo le Parti si assumono, sono dettagliati nell'Allegato A: "Matrice dei Rischi", che il Concessionario si impegna ad aggiornare contestualmente all'emissione del resoconto anzidetto.

Articolo 5 (Obblighi a carico del Concedente)

1. Il Concedente ha nominato, ai sensi dell'art. 31 comma 1 del D.lgs. 50/2016, un Responsabile Unico del Procedimento. Su proposta del Responsabile Unico del Procedimento ha altresì nominato, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 50/2016, il Direttore dell'esecuzione, nello Studio Giacalone Fabio, che avrà il compito di verificare il regolare andamento dell'esecuzione del contratto.

2. Il Concedente è tenuto a corrispondere il corrispettivo di cui all'art. 14 con le modalità ivi disciplinate.

3. Il Concedente è tenuto a rilasciare al Concessionario i provvedimenti amministrativi relativi all'occupazione degli spazi e delle aree pubbliche in linea con quanto disposto dal successivo art.11.

4. Il Concedente eserciterà la vigilanza sui lavori e sulle procedure di affidamento degli stessi a mezzo del Responsabile della concessione (il RUP o il Direttore

dell'esecuzione), il quale avrà facoltà di richiedere motivatamente e con congruo preavviso atti, documenti, informazioni, nonché di effettuare ispezioni e controlli. Eventuali irregolarità, dovranno essere contestate per iscritto assegnando un congruo termine per chiarimenti, e provvedendo, eventualmente, a diffidare il Concessionario alla regolarizzazione, assegnando un congruo termine per l'ottemperanza.

5. Il Concedente inoltre ha già provveduto a designare il Tecnico incaricato del collaudo come meglio specificato nel successivo art. 12.

6. Il Concedente riconoscerà al Concessionario, quale soggetto titolare del progetto, in via esclusiva, il diritto di inoltrare richiesta di accesso al meccanismo dei certificati bianchi relativamente agli interventi oggetto del progetto nei modi e nei termini previsti dalla normativa al momento vigente.

Articolo 6 (Consegna degli impianti, gestione delle forniture e lavori)

1. La consegna degli impianti avverrà previa sottoscrizione di apposito verbale di consegna, redatto in contraddittorio tra le Parti. Il verbale conterrà l'elenco dei contatori, con le relative letture effettuate in contraddittorio o con riferimento all'ultima lettura effettuata dall'Ente distributore dell'energia elettrica e accettata dalle Parti.

2. Con la sottoscrizione della presente concessione il Concedente conferisce mandato al Concessionario, per la voltura in capo a sé della titolarità dei contratti di fornitura di energia elettrica per usi di pubblica illuminazione, relativi agli impianti oggetto della concessione.

3. Il Concessionario si impegna a rifondere al Concedente, le somme che Questi avrà eventualmente versato per le forniture di energia elettrica in argomento, nel periodo intercorrente fra la consegna degli impianti e la decorrenza delle volture

anzidette. Il rimborso sarà effettuato previa presentazione delle relative fatture.

4. Ottenuta l'approvazione del progetto esecutivo degli interventi di razionalizzazione, adeguamento e potenziamento dell'Impianto da parte del Concedente e ricevuta la relativa comunicazione, il Concessionario procederà all'avvio dei Lavori, redigendo apposito verbale in contraddittorio con il Concedente. Dalla data del verbale decorrerà il termine per l'esecuzione dei Lavori, che dovranno essere eseguiti entro 270 giorni, come previsto dal Cronoprogramma, che dovrà essere allegato al Progetto Esecutivo.

5. L'ultimazione dei Lavori dovrà essere accertata dal RUP entro i 10 (dieci) giorni successivi al ricevimento della comunicazione di ultimazione dei Lavori che il Concessionario dovrà trasmettere al Concedente. Le eventuali sospensioni e riprese dei Lavori saranno disciplinate dagli articoli 107 del D.Lgs. 50/2016 e 158, 159, 160 del DPR 207/2010 se ed in quanto compatibili ed applicabili.

6. Per la disciplina delle eventuali varianti e modifiche in fase di esecuzione, troveranno applicazione gli articoli 106 e 175 del D.Lgs. 50/2016 e comunque le disposizioni normative applicabili in vigore della Concessione.

Articolo 7 (Riconsegna degli impianti al termine della Concessione)

1. Alla scadenza della Concessione, ovvero in caso di estinzione della stessa, il Concessionario dovrà riconsegnare al Concedente gli impianti in buono stato di efficienza e conservazione, fatto salvo il normale deperimento derivante dal corretto utilizzo e fermo restando quanto previsto all'art. 24.

2. All'atto della riconsegna verrà redatto, in contraddittorio tra le parti, un apposito verbale nel quale verrà dato atto di eventuali vizi o malfunzionamenti imputabili agli interventi effettuati dal Concessionario che dovrà provvedere con spesa a proprio carico alla relativa eliminazione entro tre mesi dalla riconsegna

degli impianti. Lo svincolo del deposito cauzionale definitivo avverrà pertanto alla fine dei sei mesi successivi alla riconsegna degli impianti.

3. Il Concedente, al termine della concessione, e comunque entro i termini stabiliti dalla normativa vigente in tema di mercato elettrico, dovrà rivolturare in capo a sé i contratti di fornitura di energia elettrica per le utenze oggetto della concessione.

Articolo 8 (Penali)

1. Le inadempienze agli obblighi contrattuali da parte del Concessionario comporteranno l'applicazione delle penali sotto riportate fermo restando il diritto del risarcimento del maggior danno eventualmente subito.

Ritardo nell'inizio della erogazione dei servizi	250,00 € per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini concordati tra le parti
Riconsegna degli impianti secondo modalità non conformi a quanto indicato nel Progetto dell'Offerta	Importo penale pari al costo dell'esecuzione degli interventi necessari alla riconsegna degli impianti
Mancata rispondenza dei contenuti del piano di manutenzione ai requisiti previsti dal Progetto dell'Offerta	250,00 € per ogni giorno di ritardo utile a sanare le non conformità rispetto ai termini previsti nelle Specificazioni Caratteristiche del Servizio
Rispetto tempo di intervento "priorità 1"	50,00 € per ogni ora di ritardo rispetto a quanto indicato nelle Specificazioni Caratteristiche del Servizio
Rispetto tempo di intervento "priorità 2"	100,00 € per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto indicato nelle Specificazioni Caratteristiche del Servizio
Rispetto tempo di intervento "priorità 3"	100,00 € per ogni giorno di ritardo rispetto a

	quanto indicato nelle Specificazioni
	Caratteristiche del Servizio
Rispetto requisiti tecnici dei materiali e dei componenti tecnici installati dal Concessionario rispetto a quelli previsti nel Progetto dell'Offerta	1000,00 € per ogni inadempimento rilevato
Errori nell'esecuzione dei lavori o difformità rispetto a quanto previsto progettualmente	Importo penale pari al costo, dell'esecuzione degli interventi aggiuntivi/correttivi maggiorato del 20%
Rispetto delle date di consegna al RUP del progetto esecutivo delle opere di efficientamento ed adeguamento normativo	50 € per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti (rif. art. 10 della Convenzione)
Errori e/o omissioni nella redazione del progetto esecutivo o definitivo	Importo penale pari al costo, dell'esecuzione degli interventi aggiuntivi/correttivi maggiorato del 20%
Rispetto delle date previste di esecuzione degli interventi di riqualificazione energetica, degli ulteriori interventi previsti dal progetto esecutivo e di manutenzione straordinaria	100,00 € per ogni giorno di ritardo della data effettiva rispetto alla data prevista di ogni singolo intervento
Ritardo nell'aggiornamento dell'anagrafica tecnica nel data-base informatico del Concessionario	50,00 € per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti nel Capitolato di Appalto
Contenimento del tasso di guasto annuo dei punti luce (interventi in "priorità 1"). La penale si applica qualora il rapporto percentuale tra il tasso di guasto annuo dell'anno precedente e quello dell'anno in corso sia al di sotto della soglia del 95%. Per il primo anno di gestione, il	500,00 €/anno

rapporto di calcolo assumendo che il valore del	
tasso di guasto dell'anno precedente sia pari al	
12%.	
Ritardo nella consegna della relazione annuale di	100,00 €/gg dopo 7 giorni dalla diffida
cui all' art. 4.5.5 dei CAM per l'affidamento del	
servizio di illuminazione pubblica (DM	
28/03/2018).	

2. I giorni e le ore di ritardo indicati ai fini dell'applicazione delle penali si intendono naturali e consecutivi.

3. Le penalità di cui al presente articolo saranno applicate previa contestazione dell'addebito da parte del R.U.P o del Direttore dell'Esecuzione, da comunicare al Concessionario, assegnandogli 10 (dieci) giorni per eventuali osservazioni e/o controdeduzioni.

4. Decorso infruttuosamente tale termine senza che il Concessionario abbia fatto pervenire le proprie osservazioni e/o controdeduzioni e comunque ove queste non siano ritenute sufficienti ad escludere la sua responsabilità, il Concedente potrà procedere all'applicazione della penalità.

5. In caso di grave inadempimento tale da pregiudicare l'espletamento del servizio, si avvieranno le procedure previste dall'art. 176 del D.Lgs. 50/2016.

Articolo 9 (Subappalto)

1. Il Concessionario avrà facoltà di subappaltare a terzi, muniti di adeguate capacità tecnico- professionali, parte dei lavori e dei servizi oggetto della Concessione ai sensi dell'art. 174 del D.lgs. 50/2016 ed in conformità a quanto previsto nell'offerta, impegnandosi, in tal caso, a presentare almeno 20 giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività in subappalto la documentazione di

seguito specificata:

a. la copia autentica del contratto di subappalto;

b. la documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di ordine generale e dei requisiti professionali e speciali, previsti dalla normativa vigente e dalla documentazione di gara, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate;

c. l'accettazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento da parte del subappaltatore;

d. il Piano Operativo di Sicurezza del subappaltatore;

e. l'eventuale ulteriore documentazione prescritta dalla normativa.

2. Il Concedente, si impegna a rilasciare al Concessionario l'autorizzazione al subappalto entro 15 giorni solari dalla data della richiesta. Nel caso in cui l'autorizzazione non pervenga entro tale termine, la differenza di tempo si intenderà applicata alla data prevista di ultimazione dei lavori oggetto del subappalto.

3. Nel caso di mancato o incompleto deposito dei documenti necessari nel termine previsto, il Concedente procederà a richiedere al Concessionario la consegna dell'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine non inferiore a 10 giorni, decorso inutilmente il quale il subappalto si intende non autorizzato. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.

Articolo 10 (Progettazione, varianti)

1. Alla stipula della presente Concessione il progetto definitivo, presentato in sede di offerta, si intenderà approvato dal Concedente senza eccezioni.

2. Per la successiva fase progettuale, il Concessionario si obbliga a produrre progetti conformi alla normativa di riferimento ed ai punti ad essi applicabili del D.Lgs. n° 50/2016. L'attività di verifica verrà svolta dal RUP ai sensi dell'art. 26, comma 6 lettera b del D.L. n. 50/2016.

3. Entro 90 (novanta) giorni dalla stipula della Concessione, il Concessionario sottoporrà all'approvazione del RUP, il progetto esecutivo delle opere di efficientamento ed adeguamento normativo degli impianti.

4. L'approvazione del progetto esecutivo sarà eseguita dal RUP, previa verifica in contraddittorio con i progettisti della conformità al progetto definitivo, al documento contrattuale e alla vigente normativa, entro i successivi 30 (trenta) giorni.

5. Il Concessionario si obbliga a sostenere tutti gli oneri di progettazione, così come risultanti dal PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO, ivi compresi quelli relativi ai piani di sicurezza e coordinamento degli stessi ai sensi del T.U. sulla sicurezza di cui al D.Lgs. del 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii., nonché gli studi e le ricerche necessarie alla progettazione, compresi gli oneri relativi alle prestazioni professionali e specialistiche.

6. Il Concedente si impegna a mettere a disposizione tutti gli impianti oggetto della concessione prima del termine previsto per l'inizio dell'esecuzione dei lavori, al fine di consentire lo svolgimento di tutti i rilievi, sondaggi e le attività propedeutiche alla progettazione.

In fase di approvazione del progetto esecutivo il Concedente potrà proporre modifiche tecniche, purché in coerenza con il progetto definitivo approvato. In tal caso, la stima dei costi di tali revisioni, che avverrà in contraddittorio tra le parti, dovrà tener conto anche della conseguente modifica dei tempi indicati nel

cronoprogramma, dei riflessi sul PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO ed eventualmente sulla durata della concessione, che dovranno essere eventualmente ricalcolati per tener conto dei tempi e dei costi delle varianti stesse. Più in particolare, al fine di pervenire alle determinazioni previste nel presente comma, il concessionario provvederà a redigere il computo metrico estimativo ed il corrispondente quadro economico applicando i prezzi unitari dedotti dal progetto dell'offerta, ovvero, in mancanza delle voci corrispondenti, applicando i prezzi contenuti nel Prezziario Ufficiale di riferimento del DEI ultimo edito al netto dello sconto offerto in sede di gara e, qualora le voci non siano presenti neppure nel suddetto Prezziario, il Concessionario formulerà Nuovi Prezzi mediante Analisi secondo quanto previsto al comma 2 dall'art. 32 DPR n° 207/2010.

7. In corso di esecuzione dei lavori e previa autorizzazione del RUP, al contratto potranno essere apportate modifiche e varianti, con le modalità e nei termini previsti dall'art. 175 del D.lgs. n° 50/2016. Solo le varianti richieste dal Concedente o necessarie a seguito di modifiche legislative daranno diritto al Concessionario ad una revisione del Piano economico finanziario. Restano a carico del Concessionario le eventuali varianti derivanti da errori commessi in fase di progettazione.

Articolo 11(Autorizzazioni amministrative)

1. Compatibilmente con le indicazioni risultanti dal cronoprogramma, e comunque previa definizione dei tempi procedurali necessari a norma di legge, il Concedente s'impegna, senza oneri per il Concessionario, a compiere tutte le attività amministrative di propria competenza necessarie per l'esecuzione della concessione e per assicurare il perseguimento dell'equilibrio economico-

finanziario del servizio, ivi comprese, a titolo esemplificativo, il rilascio delle autorizzazioni all'accesso per l'espletamento di indagini e ricerche, la convocazione di conferenze di servizi per il rilascio di atti o provvedimenti per i quali siano necessari intese, nulla osta, pareri ed assensi di amministrazioni diverse, ovvero l'esame contestuale di vari interessi pubblici.

2. Il Concessionario assume l'impegno di attivarsi per richiedere alle altre amministrazioni competenti le autorizzazioni, i nulla osta e quant'altro necessario per la corretta e tempestiva esecuzione delle opere e per la gestione dei servizi oggetto della concessione: eventuali ritardi o inadempimenti potranno a lui essere imputati solo nel caso in cui sia dimostrata la colpa grave del Concessionario nel non attivare od attivare tardivamente i relativi procedimenti.

Articolo 12 (Collaudo)

1. Il Concedente ha già provveduto a designare, nella persona dell'ing. Paolo Sozzani il Tecnico incaricato del collaudo tecnico amministrativo e funzionale.

2. Saranno a carico del Concessionario le spese per gli oneri professionali del Collaudatore, oneri che saranno versati direttamente al professionista incaricato.

3. Saranno altresì a carico del Concessionario gli oneri per il personale e le attrezzature necessarie per eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti che il collaudatore riterrà necessari.

4. Il Concessionario individuerà le parti dei lavori compiute e comunicherà l'ultimazione di tali parti al RUP.

5. Il Concessionario ha l'obbligo di elaborare la contabilità dei lavori eseguiti e di fornire al collaudatore, anche in formato digitale editabile, copia dei documenti contabili e disegni del "come costruito".

6. Il collaudatore procederà in corso d'opera alle necessarie constatazioni. Il

collaudo degli interventi sarà ultimato entro 6 mesi dalla comunicazione dell'ultimazione dei lavori da parte del Concessionario.

7. Il Collaudatore verificherà altresì la diligente e corretta esecuzione dei lavori in corso d'opera:

a) durante le fasi delle lavorazioni degli scavi e, in generale, delle lavorazioni non ispezionabili in sede di collaudo finale o la cui verifica risulti complessa successivamente all'esecuzione;

b) nei casi di interruzione o di anomalo andamento dei lavori rispetto al cronoprogramma.

8. In presenza di difetti e mancanze nell'esecuzione dei lavori, si applicherà l'art. 227 del DPR n.207/2010. Il certificato di collaudo è trasmesso per l'accettazione al Concessionario, il quale, in caso di contestazioni, può avviare la procedura prevista dal successivo art.22.

Articolo 13 (Finanziamento delle opere)

1. Il Concessionario assicura il finanziamento delle opere, degli interventi e degli equipaggiamenti necessari alla realizzazione delle stesse e si farà carico di tutti i costi relativi alla gestione e manutenzione ordinaria, programmata preventiva e straordinaria degli impianti, nonché alla fornitura di energia elettrica, per tutta la durata della concessione e secondo quanto previsto nel progetto dell'offerta.

2. Il Concessionario, al fine di garantire l'equilibrio economico finanziario del progetto, così come definito dall'art. 3 comma 1 lettere fff del d.lgs 50/2016, relativamente alle attività di manutenzione straordinaria non conservativa descritte al precedente art. 2, concorrerà per una spesa annua pari a € **2.700,00 (duemilasettecento/00)**.

3. Ai sensi dell'art. 183, comma 15-19 e Art. 179 comma 3 e secondo quanto

previsto dall'art. 165, comma 3-4-5 del D.lgs 50/2016, il Concessionario sulla base della propria pluriennale esperienza nel settore, ha elaborato il piano economico finanziario allegato nel quale vengono definitivi l'equilibrio economico e la sostenibilità finanziaria della presente concessione.

4. Qualora il canone di cui all'art.14 non consenta di recuperare i costi sostenuti dal Concessionario, ivi comprese le anticipazioni per il finanziamento delle opere in argomento, ogni conseguenza di natura economica e finanziaria non sarà imputabile al Concedente.

Articolo 14 (Corrispettivo, modalità e termini di pagamento)

1. Il corrispettivo dovuto dal Concedente al Concessionario è costituito dalla corresponsione di un canone annuo il cui valore (C_{OFF}) è pari a € 105.208,94 IVA esclusa.

2. Ai fini dell'aggiornamento periodico, convenzionalmente si stabilisce che lo stesso sarà suddiviso nelle tre quote così definite:

a. E_{OFF} = Euro 39.979,40 IVA esclusa: quota, stimata in misura del **38%** del canone annuo, inerente l'approvvigionamento di energia elettrica;

b. G_{OFF} = Euro 18.937,61 IVA esclusa: quota, stimata in misura del **18%** del canone annuo, inerente la manutenzione ordinaria e straordinaria del parco impianti e di gestione del servizio;

c. A_{OFF} = Euro 46.291,93 IVA esclusa: quota, stimata in misura del **44%** del canone annuo, inerente la remunerazione dell'investimento iniziale di efficientamento.

3. Il Canone C_{OFF} si riferisce alla gestione di $N_0 = 766$ centri luminosi esistenti alla data di presentazione delle offerte.

4. Gli addendi del canone E_{OFF} e G_{OFF} devono essere aggiornati, a partire dalla data

di avvio del servizio, in relazione alle possibili variazioni di cui agli articoli 15 e 16 allo scopo di garantire l'invarianza nel tempo della remuneratività della commessa. La componente A_{OFF} , rimarrà fissa ed invariabile per tutta la durata della commessa.

5. Con riferimento all'aggiornamento prezzi, indicando con C_n il valore del canone annuo, aggiornato come descritto all'articolo 15 per il trimestre n-esimo, la fatturazione avverrà mensilmente, mediante emissione posticipata, di una fattura di importo pari a:

$$\text{Importo fatt mensile} = \frac{C_n}{12} = \frac{E_n + G_n + A_{OFF}}{12}$$

salvo conguaglio dovuto alle variazioni di cui agli articoli 15 e 16. Resta inteso che la formula precedente si applica per i mesi successivi aggiornando con periodicità trimestrale i valori di E_n e G_n .

6. Le fatture emesse dal Concessionario dovranno essere integralmente liquidate dal Comune entro 30 giorni dalla data di emissione.

7. Le fatture dovranno essere inviate in formato elettronico e dovranno contenere tutti gli elementi obbligatori, tra i quali: Codice Univoco Destinatario, CIG, CUP, Codice di Servizio.

8. La fattura elettronica subirà inoltre un controllo inerente i contenuti, come da legislazione vigente. Non si darà corso al pagamento di fatture che non presentino le caratteristiche indicate e non siano accompagnate dalla documentazione sopracitata.

9. Prima del pagamento di ogni fattura il Direttore dell'Esecuzione acquisirà dagli Enti competenti il DURC; in caso di accertata inadempienza degli obblighi contributivi, ne darà comunicazione al Concessionario e procederà alla sospensione di ogni pagamento, senza che il Concessionario possa vantare qualsiasi

indennità.

10. Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, o comunque prima della sua scadenza, il Concessionario fosse denunciato dal competente Ispettorato Provinciale del lavoro per inadempimento dei relativi obblighi, il Direttore dell'Esecuzione darà corso all'esecuzione dei pagamenti previsti dal contratto e al saldo dovuto soltanto dietro autorizzazione dell'Ispettorato stesso ed il Concessionario non potrà avanzare eccezioni o pretese di somme a qualsiasi titolo per il ritardato pagamento.

11. Il pagamento al Concessionario dell'ultimo canone mensile posticipato non sarà effettuato fino a quando non sarà stato accertato presso gli enti previdenziali interessati il pieno e compiuto assolvimento degli obblighi di propria pertinenza. Per tale sospensione o proroga del pagamento, il Concessionario non potrà opporre eccezioni al Concedente, né avrà titolo al risarcimento di danni. Le somme accantonate non maturano interessi.

12. Il pagamento della fattura relativa al servizio dell'ultimo mese di contratto e lo svincolo delle garanzie fideiussorie è subordinato al rilascio da parte del Concessionario di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, attestante che "i dipendenti del Concessionario sono stati retribuiti, per l'intero periodo dell'esecuzione dell'opera, nel rispetto delle condizioni normative ed economiche del CCNL applicato e di accordi integrativi ove esistenti".

13. Il pagamento del corrispettivo avverrà tramite bonifico bancario e non potrà essere differito o ridotto neanche in caso di contestazione. Nei casi di ritardato pagamento dei corrispettivi, il Concessionario applicherà il tasso di mora stabilito in misura pari al tasso BCE semestrale (pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I.), maggiorato di 7 punti,

secondo quanto previsto nell'art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, fatta salva la risarcibilità del danno.

Articolo 15 (Modalità di aggiornamento del canone)

1. La revisione del canone di cui all'art.14 è effettuata, a partire dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte, limitatamente alle sue componenti variabili E e G e solo allo scopo di mantenere invariata nel tempo la redditività della commessa.

2. La revisione del canone viene calcolata trimestralmente, nei mesi di Gennaio, Aprile, Luglio, Ottobre, applicando i criteri di seguito indicati.

Revisione della componente per l'approvvigionamento di energia elettrica E

Definizioni:

- ARERA Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente
- t_{OFF} data (mese_anno) di presentazione dell'offerta
- t_0 data (mese_anno) di stipula del contratto in cui avviene il primo aggiornamento del canone
- t_n trimestre di revisione del prezzo; l'aggiornamento del canone avverrà nei mesi di gennaio, aprile, luglio, ottobre di ogni anno successivo al primo, pertanto con $n=1$ s'intende il primo trimestre successivo alla data di stipula, con $n=2$ s'intende il secondo trimestre, ecc. (esempio: se la stipula del contratto avviene a febbraio dell'anno x, t_n con $n=1$ è il trimestre apr-mag-giu dell'anno x ed il relativo aggiornamento si calcola ad aprile);
- E_{OFF} quota parte del canone offerto riferito all'energia elettrica (espresso in Euro/anno)
- E_0 quota parte del canone riferito all'energia elettrica aggiornato in sede di stipula del contratto e valido per il periodo di gestione intercorrente dalla data di

avvio del servizio fino al primo trimestre di aggiornamento (espresso in Euro/anno)

- En quota parte del canone relativo all'energia elettrica, aggiornato al trimestre t_n (espresso in Euro/anno)

- P_{OFF} prezzo medio ponderato degli ultimi 12 mesi dell'energia al netto dell'iva espressa in Euro/MWh.

P_{OFF} si calcola come segue:

- $P_{OFF} = PUN_{OFF-12} + ONERI_{OFF-12} + DISPACCIAMENTO_{OFF-12} + TRASPORTO_{OFF-12} + ACCISA_{OFF-12}$ essendo:

- PUN_{OFF-12} media ponderata dei 12 mesi precedenti t_{OFF} del PUN pubblicato dal Gestore del Mercato Elettrico sul sito seguente:

(<http://www.mercatoelettrico.org/It/Statistiche/ME/PrezzoMedioFasce.aspx>)

aumentato delle perdite di rete standard valide per la bassa tensione attualmente fissate in misura del 10,4% secondo quanto previsto dalla Delibera AEEG n. 111/2006 e s.m.i.

- $ONERI_{OFF-12}$ media ponderata dei 12 mesi precedenti t_{OFF} degli oneri di sistema del "mercato libero espressi in Euro/MWh, come stabiliti, di volta in volta, dall'ARERA (www.autorita.energia.it)

- $DISPACCIAMENTO_{OFF-12}$ media ponderata dei 12 mesi precedenti t_{OFF} dei corrispettivi relativi al dispacciamento del "mercato libero", espressi in Euro/MWh, aumentati delle perdite di rete standard valide per la bassa tensione.

Attualmente gli elementi del dispacciamento sono i seguenti:

- MSD - Corrispettivo per l'approvvigionamento delle risorse nel mercato per il servizio di dispacciamento" così come definito nell'Allegato A. all'art.

44 comma 44.3 della deliberazione AEEG n. 111/06 e s.m.i.;

- UESSSL - Corrispettivo a copertura dei costi delle unità essenziali per la

sicurezza del sistema così come definito nell'allegato A, all'art. 45 della deliberazione AEEG n. 111/06 e s.m.i. pubblicato da Terna S.p.A. (www.terna.it);

- DIS - Corrispettivo a copertura dei costi riconosciuti per il funzionamento di Terna" così come definito nell'Allegato A, all'art. 46 della deliberazione AEEG n.111/06 e s.m.i.;

- Corrispettivo a copertura dei costi derivanti dalla differenza tra perdite effettive e perdite standard nelle reti" così come definito nell'Allegato A, all'art. 47 della deliberazione AEEG n. 111/06 e s.m.i.;

- CD - Corrispettivo a copertura dei costi per la remunerazione della disponibilità di capacità produttiva" così come definito nell'Allegato A, all'art. 48 della deliberazione AEEG n. 111/06 e s.m.i.;

- INT - Corrispettivo a copertura dei costi per la remunerazione del servizio di interrompibilità del carico" così come definito nell'Allegato A all'art. 73 deliberazione AEEG n. 111/06 e s.m.i.;

- Costi per la modulazione della produzione di energia eolica così come definito nell'Allegato A, all'art. 44 bis della deliberazione AEEG n. 111/06 e s.m.i.;

- Costi per il reintegro della salvaguardia transitoria così come definito dalla deliberazione AEEG Arg/elt 107/09 e s.m.i.

- o TRASPORTO_{OFF-12}: media ponderata dei 12 mesi precedenti t_{OFF} degli oneri di Trasmissione, Distribuzione e Misura, espressi in Euro/MWh; tali valori sono stabiliti, di volta in volta, dall'ARERA;

- o ACCISA_{OFF-12} media ponderata dei 12 mesi precedenti t_{OFF} del valore dell'accisa espressa in Euro/MWh stabilita per l'energia elettrica ad uso illuminazione pubblica.

- P₀ prezzo medio ponderato degli ultimi 12 mesi precedenti la data t₀

dell'energia al netto dell'iva espressa in Euro/MWh.

P_0 si calcola come precedentemente descritto per POFF con riferimento alla data t_0

invece che a t_{OFF}

- P_n Prezzo dell'energia (al netto dell'iva) alla data di revisione t_n , dato da:

$P_n = PUN_n + ONER_n + DISPACCIAMENTO_n + TRASPORTO_n + ACCISA_n$ essendo:

o PUN_n la media pesata del PUN dei 3 mesi precedenti la data t_n , aumentata delle perdite standard di rete P_r :

$$PUN_n = (1 + P_r) \times \sum_{j=1}^3 (L_1^{n-j} \times F_1^{n-j} + L_2^{n-j} \times F_2^{n-j} + L_3^{n-j} \times F_3^{n-j}) \times M^{n-j}$$

La formula si applica per i 3 mesi precedenti il mese iniziale del trimestre t_n , con il seguente significato dei simboli;

con $j=1$: L_1^{n-1} è la percentuale di prelievo dell'energia per la fascia oraria F1 del mese $n-1$ del trimestre t_n (esempio se t_n è il trimestre apr-mag-giu il mese $n-1$ è marzo); F_1^{n-1} è il valore del prezzo medio di fascia pubblicato dal GME relativamente alla fascia F1 ed al mese $n-1$ del trimestre t_n ; analogamente L_2^{n-1} , F_2^{n-1} e L_3^{n-1} , F_3^{n-1} sono rispettivamente le percentuali di prelievo ed il valore del prezzo medio di fascia relativi a F2 e F3 del mese $n-1$ del trimestre t_n ; M^{n-1} è il "peso" percentuale dei prelievi di energia elettrica per usi IP del mese $n-1$ rispetto al totale del trimestre t_n ;

$j=2$: analogamente a quanto descritto in precedenza con riferimento al mese $n-2$ del trimestre t_n (esempio se t_n è il trimestre apr-mag-giu il mese $n-2$ è febbraio)

$J=3$: analogamente a quanto descritto in precedenza con riferimento al mese $n-3$ del trimestre t_n ; (esempio se t_n è il trimestre apr-mag-giu il mese $n-3$ è gennaio).

Ad esempio, con riferimento al 2017, per le tre fasce geografiche centro, est ed ovest, la matrice di valori L1, L2, L3 ed i pesi mensili M sono di seguito riportati:

Mese	Percentuali di prelievo per I.P.			Peso M (base anno)
	L1	L2	L3	
gen-18	7,65%	28,66%	63,68%	10,77%
feb-18	4,49%	30,29%	65,22%	8,98%
mar-18	1,11%	29,61%	69,28%	8,77%
apr-18	0,00%	18,75%	81,25%	7,31%
mag-18	0,00%	17,17%	82,83%	6,45%
giu-18	0,00%	13,96%	86,04%	5,66%
lug-18	0,00%	14,35%	85,65%	6,14%
ago-18	0,00%	18,51%	81,49%	7,11%
set-18	0,00%	24,21%	75,79%	8,06%
ott-18	0,81%	31,99%	67,20%	9,54%
nov-18	8,81%	27,82%	63,37%	10,19%
dic-18	7,96%	26,43%	65,60%	11,02%

Mese	Percentuali di prelievo per I.P.			Peso M (base anno)
	L1	L2	L3	
gen-18	8,48%	27,83%	63,68%	10,77%
feb-18	5,82%	28,96%	65,22%	8,98%
mar-18	2,42%	29,93%	67,65%	8,77%
apr-18	0,00%	20,43%	79,57%	7,31%
mag-18	0,00%	19,57%	80,43%	6,45%
giu-18	0,00%	16,60%	83,40%	5,66%
lug-18	0,00%	16,88%	83,12%	6,14%
ago-18	0,00%	20,69%	79,31%	7,11%
set-18	0,00%	25,02%	74,98%	8,06%
ott-18	1,75%	31,05%	67,20%	9,54%
nov-18	10,04%	26,59%	63,37%	10,19%
dic-18	8,81%	25,59%	65,60%	11,02%

Mese	Percentuali di prelievo per I.P.			Peso (base anno)
	L1	L2	L3	
gen-18	7,65%	28,66%	63,68%	10,77%
feb-18	4,49%	30,29%	65,22%	8,98%
mar-18	1,11%	29,61%	69,28%	8,77%
apr-18	0,00%	18,75%	81,25%	7,31%
mag-18	0,00%	17,17%	82,83%	6,45%
giu-18	0,00%	13,96%	86,04%	5,66%
lug-18	0,00%	14,35%	85,65%	6,14%
ago-18	0,00%	18,51%	81,49%	7,11%
set-18	0,00%	24,21%	75,79%	8,06%
ott-18	0,81%	31,99%	67,20%	9,54%
nov-18	8,81%	27,82%	63,37%	10,19%
dic-18	7,96%	26,43%	65,60%	11,02%

○ ONERIn è la media pesata dei valori degli oneri di sistema per i 3 mesi

precedenti la data tn espressi in Euro/MWh, essendo i pesi costituiti dai valori Mn-j

Il valore degli oneri di sistema si calcola come indicato in precedenza, fatto salvo

che eventuali modifiche alle componenti stabilite dall'ARERA saranno recepite con

la tempistica prevista dalla stessa ARERA;

○ DISPACCIAMENTOn è la media pesata dei valori del dispacciamento per i 3 mesi

precedenti la data tn ed espressi in Euro/MWh, essendo i pesi costituiti dai valori

Mn-j; Il valore del dispacciamento si calcola come indicato in precedenza, fatto

salvo che eventuali modifiche alle componenti del dispacciamento stabilite

dall'ARERA saranno recepite con la tempistica prevista dalla stessa ARERA;

○ TRASPORTOn è la media pesata dei valori del Trasporto per i 3 mesi precedenti

la data tn ed espressi in Euro/MWh, essendo i pesi costituiti dai valori Mn-j;

Il valore del trasporto si calcola come indicato in precedenza, fatto salvo che

eventuali modifiche stabilite dall'ARERA saranno recepite con la tempistica

prevista dalla stessa ARERA;

○ ACCISAn è la media pesata dei valori dell'Accisa per i 3 mesi precedenti la

data tn ed espressi in Euro/MWh, essendo i pesi costituiti dai valori Mn-j;

o Qualora intervenga una modifica da parte dell'ARERA tale per cui il valore di uno o più degli addendi che compongono P_n non sia espresso in Euro/MWh, si provvederà a ricondurre il valore in Euro/MWh attraverso la durata annua di funzionamento degli impianti IP stabilita dalla delibera AEEG 29/08 s.m.i.

Analogamente, qualora l'ARERA introduca ulteriori componenti accessorie del prezzo dell'energia, oltre quelle elencate, la formula di revisione prezzi sarà conseguentemente adeguata.

Posto quanto sopra,

- la componente E_0 del canone (espressa in Euro/anno), da applicarsi al periodo intercorrente tra la data di avvio del servizio e l'inizio del primo trimestre successivo, è calcolata come segue, in funzione del canone offerto in gara:

$$F_0 - F_{OFF} \sim \frac{P_0}{P_{OFF}}$$

- la componente E_n del canone (espressa in Euro/anno), valida per i trimestri successivi, calcolata al trimestre t_n , è data da:

$$E_n = E_0 \times \frac{P_n}{P_0}$$

Revisione della componente di gestione del servizio G

Definiamo i seguenti indici:

- t_{OFF} data (mese_anno) di presentazione dell'offerta
- t_0 data (mese_anno) di stipula del contratto in cui avviene il primo aggiornamento del canone
- t_n trimestre di revisione del prezzo; i trimestri sono i periodi gen-feb-mar, apr-mag-giu, lug-ago-set, ott-nov-dic e l'aggiornamento del canone avverrà nei mesi di gennaio, aprile, luglio, ottobre di ogni anno di gestione;
- G_{OFF} componente del canone (espresso in Euro/anno) relativo agli oneri manutentivi riferito alla data t_{OFF}

- G_0 componente del canone (espresso in Euro/anno) relativo agli oneri manutentivi aggiornato in sede di stipula del contratto e valido per il periodo di gestione intercorrente dalla data di avvio del servizio fino al primo trimestre di revisione del prezzo

- G_n quota parte del canone (espresso in Euro/anno) di gestione integrata relativo agli oneri manutentivi, riferito al trimestre t_n ;

- I_{OFF} valore dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati FOI mensile (indice generale senza tabacchi) riferito alla data (mese_anno) di presentazione dell'offerta;

- I_0 valore dell'indice ISTAT FOI mensile (indice generale senza tabacchi) riferito alla data (mese_anno) di stipula del contratto;

- I_n valore medio dell'indice ISTAT FOI mensile (indice generale senza tabacchi) dei 3 mesi precedenti il trimestre t_n ;

Posto quanto sopra,

- Posto quanto sopra,

- la componente G_0 del canone (espressa in Euro/anno), da applicarsi al periodo intercorrente tra la data di avvio del servizio e il primo trimestre successivo, è calcolata come segue, in funzione del canone offerto in gara:

$$G_0 = G_{OFF} \times \frac{I_0}{I_{OFF}}$$

- la componente G_n del canone (espressa in Euro/anno), calcolata al trimestre t_n , è data da:

$$G_n = G_0 \times \frac{I_n}{I_0}$$

Il canone C_0 (espresso in Euro/anno) valido per il periodo intercorrente tra l'avvio del servizio e il 1 trimestre successivo sarà:

$$C_0 = E_0 + G_0 + A_{OFF}$$

Il canone C_n (espresso in Euro/anno) calcolato nel trimestre t_n sarà:

$$C_n = E_n + G_n + A_{OFF}$$

Articolo 16 (Ampliamenti ed integrazioni)

1. In caso di ampliamento del perimetro di gestione in corso di concessione, relativamente ai nuovi impianti/punti luce che verranno presi in carico, il canone aggiuntivo sarà definito come di seguito specificato, con riferimento ai seguenti parametri:

a. d_x data nella quale avviene la presa in carico di nuovi impianti;

b. num_giorni numero di giorni calendariali residui che intercorrono da d_x alla fine del trimestre in corso (esempio: se $d_x = 05/02/2015 \rightarrow num_giorni$ è 54)

c. W_{new} Potenza nominale complessiva dell'impianto da prendere in gestione (somma potenze nominali delle lampade al netto degli ausiliari elettrici);

d. N_{new} Numero totale delle nuove lampade da prendere in gestione;

e. W_n Potenza nominale complessiva dell'impianto calcolata alla data d_x , al netto di W_{new}

f. N_n Numero totale di lampade alla data d_x , al netto di N_{new}

g. C_{new} Importo una tantum aggiuntivo al canone di gestione per i nuovi impianti acquisiti;

si applica in aggiunta al canone mensile solo per il periodo intercorrente tra la data d_x e la fine del trimestre in corso; dal trimestre successivo si applicherà un unico canone di gestione comprensivo anche dei nuovi impianti acquisiti

2. Definiamo le seguenti due componenti del canone aggiuntivo di gestione (esprese in Euro/anno ed arrotondate alla 5^a cifra decimale):

a.
$$E_{new} = E_n \times \frac{W_{new}}{W_n}$$

b.
$$G_{new} = G_n \times \frac{N_{new}}{N_n}$$

3. Pertanto l'importo del corrispettivo aggiuntivo al canone di gestione (relativo al periodo transitorio fino al termine del trimestre in corso) è:

$$C_{\text{NEW}} = \frac{\text{num_giorni}}{365} \times (E_{\text{NEW}} + G_{\text{NEW}})$$

Quest'ultimo corrispettivo si applica una tantum al termine del trimestre in cui avviene l'acquisizione di nuovi punti luce.

4. A partire dal trimestre successivo, il canone C_n sarà aggiornato, includendo anche i nuovi punti luce gestiti, applicando le formule descritte all'art. 15 sostituendo ai valori di E_0 e G_0 i seguenti nuovi valori E'_0 e G'_0

$$\begin{aligned} \text{a.} \quad E'_0 &= E_0 \times \left(1 + \frac{W_{\text{NEW}}}{W_n} \right) \\ \text{b.} \quad G'_0 &= G_0 \times \left(1 + \frac{N_{\text{NEW}}}{N_n} \right) \end{aligned}$$

Articolo 17 (Modalità di gestione dei servizi)

1. Al Concessionario è affidata la gestione, la manutenzione ordinaria, programmata preventiva e straordinaria, l'esecuzione delle attività di controllo, di pronto intervento e reperibilità, il pagamento e la gestione delle utenze elettriche così come meglio specificato nel Progetto dell'offerta

2. Il Concessionario metterà a disposizione del Concedente un sistema di monitoraggio, attraverso l'accesso ad un portale dedicato, così come descritto nel Progetto dell'offerta, atto a consentirgli la tempestiva verifica dei livelli qualitativi di servizio

3. Il Concessionario sarà tenuto ad uniformare lo svolgimento della gestione ad un sistema di qualità aziendale al fine di garantire adeguati standard di qualità dei servizi.

4. L'avvio della gestione avverrà in seguito a verbale di consegna del servizio

5. Il Concessionario è tenuto ad adottare o a far adottare le misure di sicurezza

necessarie, sia all'interno della propria organizzazione sia nello svolgimento di ogni attività effettuata da terze parti con cui esso organizza la prestazione contrattuale. In quest'ultimo caso, il Concessionario è tenuto ad assicurare che tali dati e tali materiali riceveranno lo stesso grado di protezione che il Concessionario stesso adotta con riferimento a dati, informazioni, software e documentazione inerenti la propria attività.

Articolo 18 (Revisione della concessione)

1. La revisione delle condizioni che risultano essenziali per il mantenimento dell'equilibrio economico finanziario medesimo potrà essere richiesta, qualora nel periodo di durata della concessione si verifichi un mutamento delle condizioni di garanzia di cui all'articolo 15, tale da alterare l'equilibrio economico-finanziario della concessione.

2. In nessun caso potranno costituire motivo di revisione gli eventuali maggiori oneri derivanti, direttamente o indirettamente, dalla revisione del Progetto dell'offerta effettuata dal Concessionario.

3. Ai sensi dell'art. 182, comma 3 del D.lgs. n°50/2016, è facoltà del Concedente sottoporre la revisione delle condizioni di equilibrio economico finanziario alla previa valutazione del N.A.R.S. (Nucleo di Consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità). In caso di mancato accordo sul detto riequilibrio del piano economico finanziario, le Parti potranno esercitare il diritto di recesso. In tal caso, il Concessionario, avrà diritto al valore delle opere realizzate, nonché degli oneri accessori, al netto degli ammortamenti e dei contributi pubblici.

4. L'istanza di revisione dovrà essere comunicata all'altra parte secondo quanto previsto dall'art. 22.

5. Ove il soggetto destinatario della richiesta di revisione accetti l'istanza dell'altra parte le Parti procederanno alla redazione di un verbale di ricognizione ed all'eventuale successiva modifica contrattuale.

6. Ove il soggetto destinatario della richiesta di revisione accetti l'istanza dell'altra parte con riferimento al "cosa" ma non al "quanto" della revisione medesima, le parti tratteranno la questione nei modi di cui agli artt. 22 e 23 escludendosi espressamente la facoltà di recesso del Concessionario/revoca del Concedente a motivo del mancato accordo sulle modalità di attuazione della revisione.

7. Ove il soggetto destinatario della richiesta di revisione non accetti l'istanza dell'altra parte con riferimento all'esistenza stessa dei presupposti per la revisione medesima si procederà come segue:

a. ove la comunicazione negativa sull'attivazione del processo di revisione non si accompagni alla disponibilità ad attivare il procedimento di cui agli artt. 22 e 23, la parte istante avrà diritto di recedere dalla/revocare la concessione;

b. ove la comunicazione negativa sull'attivazione del processo di revisione si accompagni alla disponibilità ad attivare il procedimento di cui all'art. 22, le parti sono obbligate a procedere in tal senso, escludendosi espressamente la facoltà di recesso del Concessionario/revoca del Concedente in esito al procedimento amministrativo.

Articolo 19 (Servizi aggiuntivi)

1. Eventuali servizi aggiuntivi, accessori rispetto ai servizi ed agli interventi previsti nel progetto potranno essere richiesti entro i limiti di cui all'articolo 32 del D.lgs. n° 50/2016.

2. A fronte della richiesta pervenuta da parte del Concedente, il Concessionario

curerà la predisposizione dell'eventuale progetto definitivo e/o esecutivo dei servizi aggiuntivi richiesti e l'elaborazione del relativo preventivo, utilizzando come base di calcolo i prezzi unitari, al netto di IVA, riportati nei listini di riferimento, di seguito elencati, in ordine decrescente di priorità:

- a. Prezzi Informativi dell'Edilizia edito dalla Tipografia del genio Civile (DEI) -
Prezzario di Impianti Elettrici;
- b. Prezzario regionale degli Impianti Elettrici relativo alla Regione;
- c. Listino prezzi edito da Associazione Nazionale Costruttori di Impianti (ASSISTAL);

I prezzi delle singole voci di listino che verranno applicati saranno quelli vigenti alla data di preventivazione dell'intervento da parte del Concessionario, al netto del ribasso offerto in sede di offerta. Il preventivo non terrà conto di eventuali oneri fiscali che fanno carico al Concedente.

3. L'approvazione per l'esecuzione degli interventi, progettati e preventivati secondo le modalità sopra descritte, si intenderà intervenuta nel momento in cui il Concessionario avrà ricevuto copia del relativo atto formale adottato dal Concedente per l'approvazione stessa.

4. Al ricevimento dell'atto di approvazione del preventivo, che pertanto costituisce l'ordine formale del Concedente per l'erogazione dei servizi in argomento, il Concessionario darà corso alle attività operative necessarie e/o alle procedure d'appalto per l'esecuzione delle stesse, nei tempi concordati di volta in volta con il Concedente.

5. Per ciascuna attività commissionata, il Concessionario fatturerà al Concedente, in unica soluzione od a stato di avanzamento lavori, secondo quanto convenuto con il Concedente stesso.

Articolo 20 (Responsabilità del Concessionario)

1. Il Concessionario è responsabile dei danni e pregiudizi, di qualsiasi natura, causati dalle sue attività al Concedente, ai suoi dipendenti e consulenti ed a terzi, anche per fatto doloso o colposo del proprio personale, dei suoi collaboratori e, in generale, di chiunque egli si avvalga nell'esecuzione della concessione, tanto nel corso dei lavori di costruzione quanto durante la gestione delle opere.

2. La responsabilità per i sinistri e gli infortuni che dovessero accadere al personale o a cose del Concessionario sarà sempre a carico di quest'ultimo.

3. Il Concessionario è responsabile dei materiali e delle attrezzature che avesse depositato, durante i lavori di costruzione delle opere, sia all'interno che all'esterno delle aree nelle quali si svolgono detti lavori.

Articolo 21 (Fidejussioni e polizze assicurative)

1. Il Concessionario costituisce contestualmente alla firma del contratto, ai sensi dell'art. 103 D.Lgs. 50/16 ss.mm.ii, una cauzione definitiva a mezzo di fidejussione assicurativa EULER HERMES S.A. rilasciata da in data 21.12.2020, dell'importo di € 71.542,08= (settantunomilacinquecentoquarantadue/08) ridotta al 4% per il possesso delle seguenti certificazioni:

1. ISO 9001:2015 Sistema di gestione qualità conforme alle norme europee;
2. ISO 14001:2015 Sistema di gestione ambientale;
3. ISO 37001:2016 Sistema di gestione anticorruzione;
4. UNI CEI 11352:2014 Erogazione di servizi energetici, miglioramento efficienza energetica.

2. Il Concessionario è tenuto a integrare la suddetta cauzione ogni qualvolta essa venga meno, in tutto o in parte, nei termini che le saranno assegnati dal

Concedente.

Tale cauzione sarà svincolata nei termini di legge secondo quanto previsto dal comma 5 del citato art. 103 D.Lgs. 50/16 ss.mm.ii e sarà restituita alla scadenza della concessione in seguito alla verifica sullo stato degli interventi da entrambe le parti.

3. Il Concessionario costituisce a partire dalla data di inizio di esercizio del servizio, una cauzione di cui all'art. 183, comma 13 del D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii. di € 1.537,35.= (Euro millecinquecentotrentasette/35), pari al 10% del costo annuo operativo di esercizio, a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione dell'opera.

4. A garanzia del corretto svolgimento delle attività di gestione e della corretta manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione, il Concessionario:

- ha presentato una polizza di Assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi RCT/O, n° IT00024120LI stipulata con XL INSURANCE COMPANY SE in data 01.11.2020 con un massimale RCT di 500.000,00.= e con un massimale di RCO di 500.000,00.;;

- ha stipulato una polizza assicurativa CAR n. 398751208 ai sensi dell'art. 103 comma 7 del D.lgs. n°50/2016, emessa in data 02.09.2020 da GENERALI ITALIA Spa e con massimali pari ad € 666.913,00.= per la sezione danni suddiviso nel seguente modo:

Sezione 1

Partita 1 € 513.010,00.=

Partita 2 € 153.903,00.= (30% partita 1)

e € 500.000,00.= (cinquecentomila/00 Euro) per la sezione R.C.T. con decorrenza dalla data di consegna dei lavori alla data di emissione del certificato di collaudo

provvisorio o di regolare esecuzione.

Articolo 22 (Procedura per contestazioni ed amichevole composizione delle controversie)

1. Tutte le contestazioni che le parti intendano formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate mediante comunicazione scritta, debitamente documentata. Le comunicazioni del Concessionario devono essere indirizzate al RUP.

2. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere inoltrate entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla data in cui la parte ha avuto notizia del fatto che dà luogo alla contestazione. La contestazione può essere illustrata e documentata nei 60 (sessanta) giorni lavorativi successivi.

3. Ove lo reputi opportuno al fine di raggiungere un accordo bonario sulla contestazione, il RUP potrà acquisire il parere o la relazione del Direttore dei Lavori e del collaudatore.

4. La parte cui è indirizzata la contestazione comunicherà le sue determinazioni entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla scadenza del termine previsto dal precedente comma 2.

Articolo 23 (Foro competente)

In caso di controversie le parti eleggeranno domicilio legale in Cilavegna (PV) e, per ogni eventuale giudizio, si intende riconosciuto il Foro di Pavia.

Articolo 24 (Risoluzione del contratto per inadempimento)

1. Qualora una delle Parti si renda gravemente inadempiente agli obblighi previsti nella presente concessione, l'altra Parte, esperita infruttuosamente la procedura di contestazione di cui al precedente art. 22, potrà risolvere la presente concessione, ai sensi degli artt. 1454 c.c., fatta salva la richiesta di risarcimento per ogni danno subito e subendo. Al fine di quantificare gli importi di

cui ai commi successivi, il Concedente e il Concessionario provvederanno a redigere, in contraddittorio tra loro e con l'eventuale presenza del Direttore dei Lavori, apposito verbale entro 15 (QUINDICI) giorni successivi alla scadenza del termine indicato nella diffida ad adempiere.

2. Qualora le Parti siglino tale verbale senza riserve e/o contestazioni, i fatti e dati registrati si intendono definitivamente accertati.

3. Qualora sia il Concedente a rendersi inadempiente, lo stesso (fatti salvi maggiori danni), sarà in ogni caso tenuto a versare al Concessionario una somma comprensiva:

a. del valore delle opere realizzate più gli oneri accessori al netto degli ammortamenti, ovvero nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal Concessionario;

b. delle penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della risoluzione;

c. di un indennizzo a titolo di risarcimento del mancato guadagno pari al 10% del valore delle opere ancora da eseguire ovvero del valore attuale della parte del servizio pari ai costi monetari della gestione operativa previsti nel piano economico finanziario allegato alla concessione.

d. Nel caso in cui la suddetta somma dovesse superare l'ammontare del canone annuo di cui alla presente concessione, lo stesso sarà rateizzato con rate non superiori al canone stesso, applicando un tasso di interesse. La durata del periodo di ammortamento è pertanto determinata dal rapporto tra la suddetta somma da rimborsare e l'importo del canone annuo.

4. Qualora sia il Concessionario a rendersi inadempiente, lo stesso avrà diritto al rimborso da parte del Concedente, del valore delle opere realizzate più gli oneri

accessori al netto degli ammortamenti, ovvero nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, dei costi effettivamente sostenuti dal Concessionario, con decurtazione del 10 % a titolo di penale e di risarcimento del danno, fatto salvo il diritto del concedente al risarcimento di eventuali ulteriori danni conseguenti alle violazioni degli obblighi contrattuali e/o normativi.

5. Nel caso in cui il suddetto rimborso dovesse superare l'ammontare del canone annuo di cui alla presente concessione lo stesso verrà rateizzato con rate non superiori al canone stesso, applicando un tasso di interesse. La durata del periodo di ammortamento è pertanto determinata dal rapporto tra la suddetta somma da rimborsare e l'importo del canone annuo.

6. Fermo restando quanto descritto all'art. 8 del presente contratto, in tutti i casi di risoluzione per inadempimento del Concessionario quest'ultimo è obbligato a compiere tutte le attività necessarie ad evitare l'aggravamento del danno ed a riconsegnare al Concedente, gli impianti oggetto della concessione.

7. Il Concedente potrà altresì risolvere la presente convenzione, ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa comunicazione al Concessionario, nei seguenti casi:

- a. cessione del contratto non autorizzato dal Concedente;
- b. ripetute inosservanze di norme legislative o regolamentari in materia di sicurezza degli impianti e di prevenzione incendi;
- c. mancato rinnovo delle fidejussioni e delle polizze assicurative;
- d. violazione delle norme in tema di tracciabilità dei flussi finanziari secondo quanto definito nell'art. 29 della concessione;
- e. violazione di eventuali protocolli di legalità e dei patti di integrità;
- f. gravi violazione delle norme in materia di sicurezza e tutela del lavoro, contributive e fiscali;

g. sussistenza di elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa previsti dagli articoli 83 e seguenti del D. Lgs n.159/2011;

h. caso di fallimento, concordato preventivo, liquidazione, amministrazione controllata o straordinaria del Concessionario;

i. perdita dei requisiti generali e/o di capacità tecnico - professionale da parte del Concessionario.”

Articolo 25 (Riservatezza della documentazione) - PRIVACY- INFORMATIVA

ART.13 Regolamento UE n. 679/2016

Tutti i documenti predisposti dal Concessionario ai fini della presente Concessione sono e rimangono di proprietà dello stesso. Il Concedente s’impegna ad utilizzarli solo ed esclusivamente nei rapporti con il Concessionario ed a non divulgarli, né a portarli a conoscenza di terzi, qualora non diversamente previsto dalla normativa vigente.

Articolo 26 (forma del contratto - spese e oneri accessori)

1. Il contratto sarà sottoscritto nella forma pubblica amministrativa.

2. Tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto relativo alla presente Concessione saranno a carico del Concessionario.

3. Sono, inoltre, a carico del Concessionario tutte le spese, oneri, contributi ed indennità previsti per la gestione del contratto, le spese di bollo, di registrazione ed ogni altra spesa accessoria inerente al contratto.

Articolo 27 (Proprietà degli impianti)

Il Concedente mantiene la proprietà degli impianti oggetto della Concessione esistenti al momento della stipula ed acquisisce la proprietà degli ulteriori impianti eventualmente realizzati dal Concessionario ai sensi dell’articolo 19 fin dalla realizzazione.

Articolo 28 (Proprietà intellettuale)

1. Il Concessionario sarà responsabile dell'ottenimento della titolarità, licenze e diritti di utilizzazione di tutti i beni, servizi e sistemi brevettati o comunque oggetto di tutele industriali e se ne assumerà ogni onere garantendo il loro legittimo utilizzo e godimento, senza limiti di tempo e senza spese per il Concedente.

2. Alla scadenza, revoca o risoluzione della Concessione, l'uso delle tecnologie relative all'impianto, dei brevetti e delle idee originali adottate nel corso di durata della Concessione, sarà consentito automaticamente e gratuitamente al Concedente e agli eventuali Terzi appaltatori, con obbligo di previa informazione scritta al Concessionario e nei limiti delle mere finalità di gestione, riparazione e manutenzione degli impianti e ferma restando la titolarità esclusiva dei titoli brevettati in capo al Concessionario.

Articolo 29 (Clausola tracciabilità dei flussi finanziari)

1. Il Concessionario, per il tramite del legale rappresentante, si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136, pena la nullità assoluta del presente contratto. Il si obbliga a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui all'art. 3 della L. 136/2010, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente. Qualora le transazioni relative al presente contratto siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA, il presente contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 8, della L. 136/2010.

2. Il Concessionario si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con eventuali subappaltatori o subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi

finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.

3. Il Concessionario che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente l'Amministrazione Contraente e la Prefettura territorialmente competente.

4. Il Concessionario si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, sarà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione immediata del relativo rapporto contrattuale nel caso in cui questi abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, con contestuale obbligo di informazione nei confronti del Concedente e della Prefettura territorialmente competente. Con riferimento ai subcontratti, il Concessionario si obbliga a trasmettere al Concedente, oltre alle informazioni di cui all'art. 174, comma 4, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136.

Articolo 30 (cessione di credito)

E' vietata qualunque cessione di credito non riconosciuta dal C.C. art. 1260 e qualunque procura che non sia riconosciuta.

Articolo 31 (essenzialità delle clausole)

1. Il Concessionario, con il fatto stesso di sottoscrivere l'offerta, espressamente dichiara che tutte le clausole e condizioni previste nella presente Concessione ed in tutti gli altri documenti che del Contratto formano parte integrante, hanno

carattere di essenzialità.

2. Dopo la sottoscrizione dell'offerta il Concessionario non potrà più sollevare eccezioni aventi ad oggetto i luoghi, le aree, le condizioni e le circostanze locali nelle quali gli interventi si debbano eseguire, nonché gli oneri connessi e le necessità di dover usare particolari cautele e adottare determinati accorgimenti. Il Concessionario nulla potrà eccepire per eventuali difficoltà che dovessero insorgere durante l'esecuzione degli interventi.

Articolo 32 (discordanze negli atti contrattuali)

1. Nel caso che alternative e discordanze si riscontrassero tra i diversi documenti contrattuali, il Concessionario adempirà le prestazioni che, nell'ordine, risultano indicate da:

a) Contratto/concessione

b) Disciplinare di Gara

c) Specificazioni Caratteristiche del Servizio e relativi allegati

d) Servizi offerti presentati in sede di offerta o specificati nel corso dell'Appalto

2. In caso di contenzioso tra la Stazione Appaltante e il Concessionario circa l'appartenenza di interventi a quelli di tipo forfetario, quest'ultimo è comunque tenuto alla esecuzione delle opere in contenzioso, secondo quanto disposto dalla Stazione Appaltante, salvo il diritto di riserva.

Articolo 33 (dichiarazione relativa all'approvazione specifica ai sensi dell'art. 1341 e 1342 del codice civile)

Il Concessionario dichiara di riconoscere e di approvare, ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, tutte le condizioni, nessuna esclusa, indicate in tutti gli Articoli della presente Concessione e di approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti di cui all'Art.1341 C.C. tutte le

clausole sopra riportate.

Articolo 34 (Comunicazioni)

Le comunicazioni inerenti le prestazioni oggetto della presente Concessione devono essere reciprocamente trasmesse tra le Parti per iscritto e presso il domicilio eletto nel successivo articolo 35.

Articolo 35 (Elezione di domicilio, dati societari)

Le Parti eleggono ai fini della presente Concessione il seguente domicilio:

- per il Concessionario, presso il Servizio “Ecologia, Patrimonio e LL.PP.” del Comune di Cilavegna in Largo Marconi n.3
- per il Concedente, presso la propria Sede Municipale.

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

E richiesto, io Ufficiale rogante, ho ricevuto quest'atto da me pubblicato mediante lettura fattane alle parti che a mia richiesta l'hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione lo sottoscrivono.

Letto, confermato e sottoscritto.

per il Comune di Cilavegna

per il Concessionario

IL SEGRETARIO COMUNALE